

REGOLAMENTO (CE) N. 300/94 DEL CONSIGLIO

del 7 febbraio 1994

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli, originari d'Israele (1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il quarto protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele⁽¹⁾ prevede, agli articoli 1 e 2, l'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità di:

- 17 000 tonnellate di patate di primizia del codice NC ex 0701 90 51 (periodo 1° gennaio-31 marzo);
- 11 200 tonnellate di cipolle, fresche o refrigerate, dei codici NC 0703 10 11, 0703 10 19 e ex 0709 90 90 (periodo 15 febbraio-15 maggio);
- 3 100 tonnellate di carote, del codice NC ex 0706 10 00 (periodo 1° gennaio-31 marzo);
- 10 800 tonnellate di sedani da coste, del codice NC ex 0709 40 00 (periodo 1° gennaio-30 aprile);
- 7 400 tonnellate di peperoni, del codice NC 0709 60 10;
- 6 400 tonnellate di limoni freschi del codice NC ex 0805 30 10;
- 7 800 tonnellate di cocomeri del codice NC 0807 10 10 (periodo 1° aprile-15 giugno);
- 5 900 tonnellate di arance finemente tritate del codice NC ex 0812 90 20;
- 2 800 tonnellate di pomodori pelati del codice NC 2002 10 10;
- 150 tonnellate di polpe di albicocche del codice NC ex 2008 50 91 (periodo 1° gennaio-31 dicembre);
- 82 700 tonnellate di succhi di arancia dei codici NC 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 11 91, 2009 11 99, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 19 91 e 2009 19 99. La quota dei succhi importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 l non deve superare 20 000 tonnellate;
- 8 500 tonnellate di succhi di pomodoro dei codici NC 2009 50 10 e 2009 50 90,

originari d'Israele;

considerando che i volumi di questi contingenti tariffari devono essere aumentati in fasi uguali del 3 o 5 %

all'anno a decorrere dal 1° gennaio 1992, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alla importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia⁽²⁾; che è opportuno quindi aprire i contingenti tariffari comunitari in questione per i periodi indicati all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'ininterrotta applicazione delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in causa in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, spetta alla Comunità decidere dell'apertura di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto indicati, originari d'Israele, sono sospesi durante i periodi stabiliti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi:

⁽¹⁾ GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.⁽²⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 9.